



RAI WAY S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2014 e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2021 e del 17 dicembre 2025

INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	DEFINIZIONI	2
3.	FUNZIONE PARTI CORRELATE	5
4.	IL COMITATO	6
5.	ESENZIONI	8
5.1.	Operazioni di Importo Esiguo.....	8
5.2.	Particolari tipologie di operazioni infragruppo	8
5.3.	Operazioni Ordinarie	8
5.4.	Piani di compensi e remunerazioni.....	9
5.5.	Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni	9
5.6.	Istruzioni impartite da Autorità	10
5.7.	Situazioni di urgenza	10
5.8.	Informativa periodica sulle Operazioni con Parti Correlate oggetto di esenzione	10
6.	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	10
6.1.	Operazioni di Minore Rilevanza	10
6.2.	Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
6.3.	Operazioni di competenza assembleare.....	12
6.4.	Delibere quadro	13
6.5.	Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate	14
7.	COMUNICAZIONI	14
8.	DISPOSIZIONI GENERALI	14

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata ai sensi dell’art. 2391-bis del Codice Civile, del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) e del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e sue successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento CONSOB**”), tenuto conto anche delle indicazioni e chiarimenti forniti con proprie comunicazioni da CONSOB medesima.

La Procedura ha la finalità di stabilire i principi di comportamento che Rai Way S.p.A. (“**Rai Way**” o la “**Società**”) è tenuta ad adottare per garantire una corretta gestione delle operazioni con parti correlate. A tal fine, la Procedura: (i) determina i criteri e le modalità per l’identificazione e la mappatura delle parti correlate della Società, definendo i criteri e la tempistica per l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e le strutture aziendali competenti alla sua manutenzione; (ii) detta i principi per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione; (iii) disciplina le procedure per l’effettuazione - da parte della Società, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona - delle operazioni con parti correlate, individuando regole interne di comportamento idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni; nonché (iv) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

La presente Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 4 settembre 2014, è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Rai Way sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è stata modificata con delibera del consiglio di amministrazione del 22 giugno 2021 previo parere del Comitato (come di seguito definito).

2. DEFINIZIONI

- 2.1. I termini con iniziale maiuscola non espressamente definiti nella presente Procedura avranno il significato ad essi attribuito nel Regolamento CONSOB.
- 2.2. In aggiunta alle definizioni contenute in Premessa, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori della Società riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi dell’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”), e del Codice di Corporate Governance, nonché ai sensi di normative di settore pro tempore vigenti che siano eventualmente applicabili a Rai Way in funzione dell’attività dalla stessa svolta.

Amministratori Coinvolti nell’Operazione: gli amministratori della Società che abbiano nell’Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato e pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Comitato Parti Correlate o Comitato: il comitato incaricato di svolgere le funzioni previste dal Regolamento CONSOB che sono attribuite dalla Società al comitato nominato, di volta in volta, dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 3, Raccomandazione 16 e art. 6, Raccomandazione 32 (c) del Codice di Corporate Governance e attualmente denominato "Comitato Controllo e Rischi e per la Sostenibilità".

Funzione Parti Correlate: la struttura interna a Rai Way, con le funzioni di cui al successivo Articolo 3, composta dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dal responsabile della struttura che cura gli affari legali e societari nonché - esclusivamente in relazione ad Operazioni con Parti Correlate in cui la Parte Correlata sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche e riguardino le remunerazioni e i benefici economici, sotto qualsiasi forma, attribuiti o assegnati ai medesimi - dal responsabile risorse umane e organizzazione.

Interesse Significativo: l'interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di una determinata operazione con una o più altre Parti Correlate.

Costituisce, in particolare, interesse significativo, rispetto ad una società, la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la società e la Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate in cui - ferma restando l'applicazione delle eventuali altre cause di esclusione previste dalla presente Procedura - il prevedibile corrispettivo massimo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, o anche cumulativamente in ragione d'anno per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, la soglia di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ad eccezione delle seguenti specifiche soglie di esiguità:

- (i) con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate in cui la Parte Correlata sia (a) una persona fisica - fatto salvo il successivo punto (ii) - oppure (b) una persona giuridica o altra entità (ivi incluse le associazioni professionali) che sia Parte Correlata in virtù di legami intercorrenti con una persona fisica di cui alla lettera (a), la suddetta soglia è pari a Euro 70.000 (settantamila/00);
- (ii) con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate in cui la Parte Correlata sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche e l'Operazione con Parti Correlate riguardi le remunerazioni e i benefici economici, sotto qualsiasi forma, attribuite o assegnate ai medesimi, la suddetta soglia è pari a Euro 50.000 (cinquantamila/00) o, nei soli casi in cui l'operazione stessa abbia ad oggetto la componente fissa della remunerazione di

un Dirigente con Responsabilità Strategiche diverso dagli Amministratori non esecutivi e dai Sindaci, a Euro 25.000 (venticinquemila/00) considerata, ai fini del relativo calcolo, su base annua.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate - incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società - in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza, che:

1. rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società, ovvero della Società Controllata nel caso di Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate;
2. sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, vale a dire:
 - (i) a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
 - (ii) a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
 - (iii) a condizioni corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo; o
 - (iv) all'esito di una gara a evidenza pubblica.

Parte Correlata: un soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti.

Soci Non Correlati: i soggetti, ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea della Società, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

- 2.3. I termini "**Parti Correlate**" (come sopra indicato) nonché "**Operazioni con Parti Correlate**", "**Controllo**", "**Controllo Congiunto**", "**Influenza Notevole**", "**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**", "**Stretti Familiari**" hanno il significato ai medesimi attribuito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti e per "**Società Controllate**", "**Società Collegate**" e "**Joint Venture**" si intendono, conseguentemente, quelle così qualificabili in base ai suddetti principi.
- 2.4. L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni di cui al precedente paragrafo 2.3. è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua

forma giuridica.

- 2.5. Si riporta in Appendice alla presente Procedura, per facilità di lettura, la definizione di Operazione con Parte Correlata e di Parte Correlata ai sensi dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 attualmente vigenti nonché le ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai medesimi principi contabili internazionali. Ai fini della presente Procedura, si dovranno considerare i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 vigenti al momento dell'avvio delle trattative relative all'Operazione. L'Appendice si intenderà aggiornata automaticamente per riflettere le modifiche dei principi contabili di riferimento, senza applicazione delle disposizioni previste per la modifica della presente Procedura. Di ogni aggiornamento dell'Appendice viene data tempestiva informativa al Comitato a cura della Funzione Parti Correlate.

3. FUNZIONE PARTI CORRELATE

- 3.1. La Funzione Parti Correlate, con l'ausilio delle strutture che fanno capo ai relativi componenti, ha il compito di:
- (i) sovrintendere all'attività di mappatura delle Parti Correlate, al fine di consentire l'aggiornamento del relativo elenco tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, con la precisazione che nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, la Funzione Parti Correlate può avvalersi dell'assistenza e della consulenza di uno o più esperti e può richiedere un parere al Comitato; a tal fine, la Funzione Parti Correlate ha la responsabilità di riferire al Comitato i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa;
 - (ii) curare l'istruttoria relativa all'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e delle Operazioni di Minore Rilevanza, controllando che per ciascuna di esse venga seguito lo specifico processo deliberativo previsto dalla presente Procedura;
 - (iii) assistere il consiglio di amministrazione e/o gli organi delegati nella valutazione circa la sussistenza delle ipotesi di esenzione ai sensi del successivo Articolo 5;
 - (iv) garantire la trasparenza, l'evidenza documentale e la tracciabilità delle operazioni concluse con Parti Correlate, anche nell'ipotesi di operazioni esenti ai sensi del successivo Articolo 5;
 - (v) assistere il Comitato nell'esercizio delle funzioni allo stesso assegnate dalla presente Procedura e dal Regolamento CONSOB.
- 3.2. Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in qualità di componente della Funzione Parti Correlate:
- (i) individua e aggiorna periodicamente i valori riportati nell'Allegato 3 al Regolamento

CONSOB, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza; e

- (ii) registra e aggiorna i controvalori delle operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario, poste in essere con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società così come i controvalori di eventuali operazioni concluse in esecuzione di medesime delibere quadro, come previste al successivo Paragrafo 6.4, salva l'applicazione di una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 5.

4. IL COMITATO

- 4.1. La composizione del Comitato deve soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento CONSOB ai fini della valutazione delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e degli ulteriori compiti attribuiti al Comitato medesimo ai sensi della presente Procedura.
- 4.2. In caso di scioglimento, per qualsivoglia motivo e ove consentito, del comitato nominato, di volta in volta, dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 3, Raccomandazione 16 e art. 6, Raccomandazione 32 (c) del Codice di Corporate Governance a cui la Società attribuisce le funzioni del Comitato, il consiglio di amministrazione della Società procederà direttamente a costituire un nuovo Comitato, individuando gli amministratori chiamati stabilmente a farne parte, anche attribuendo le relative funzioni ad uno dei comitati già costituiti al suo interno, la cui composizione soddisfi i requisiti stabiliti dal Regolamento CONSOB ai fini della valutazione delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e degli ulteriori compiti attribuiti al Comitato medesimo. Qualora, in relazione ad una specifica Operazione con Parti Correlate, vi siano in seno al Comitato uno o più amministratori che siano controparte dell'operazione ovvero Parti Correlate della controparte medesima, questi sono sostituiti con Amministratori Non Correlati, anche Amministratori Indipendenti qualora necessario in virtù di quanto previsto dal Regolamento Consob, da individuarsi tra quelli che hanno rivestito la carica di membro del consiglio di amministrazione della Società da maggior tempo ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, con il componente con maggiore anzianità anagrafica. Nel caso l'amministratore da sostituirsi sia anche presidente del Comitato, la presidenza spetta all'Amministratore Indipendente non Correlato con maggiore anzianità quale componente del Comitato, ovvero, in mancanza, quale membro del consiglio di amministrazione.
- 4.3. Qualora, per qualsivoglia motivo, il Comitato non sia composto dal numero di Amministratori Indipendenti e/o Amministratori Non Correlati previsto dal Regolamento CONSOB in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate e non sia possibile operare una sostituzione ai sensi del precedente Paragrafo 4.2, le funzioni del Comitato saranno svolte dall'Amministratore Indipendente Non Correlato o dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati presenti. Qualora non vi siano Amministratori Indipendenti Non Correlati, dette funzioni saranno svolte dal collegio sindacale della Società ovvero da un esperto indipendente nominato dal consiglio di amministrazione con il parere favorevole del collegio sindacale ovvero ancora, qualora non sia possibile procedere, per qualsivoglia motivo, in

alcuno dei modi che precedono, l'operazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 5, del Codice Civile.

- 4.4. Resta inteso che, in caso di coinvolgimento del collegio sindacale in funzione di Comitato ai sensi del precedente Paragrafo 4.3, i sindaci che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'Operazione con Parti Correlate saranno tenuti a informarne i restanti componenti, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.
- 4.5. Il funzionamento, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze in seno al Comitato sono i medesimi previsti dallo statuto sociale per le decisioni del consiglio di amministrazione della Società, fermo restando il rispetto delle rilevanti disposizioni del Regolamento CONSOB.
- 4.6. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività i pareri rilasciati dal Comitato o dai soggetti di cui al precedente Paragrafo 4.3 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate.
- 4.7. Il Comitato può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, nominati dall'amministratore delegato su indicazione del Comitato, a spese della Società. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB. Con riferimento a ciascuna singola Operazione di Minore Rilevanza, l'ammontare massimo di spesa sarà pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore dell'operazione e comunque non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo eventuale deroga concessa, ricorrendo particolari ragioni di opportunità, dal consiglio di amministrazione. In ogni caso, la gestione del rapporto con gli esperti indipendenti è di competenza del Comitato, al quale deve essere indirizzato il parere degli esperti medesimi. L'incarico di esperto indipendente non potrà essere affidato a soggetti che:
 - (i) siano controparti dell'operazione;
 - (ii) siano Parti Correlate della Società e/o parti correlate della controparte dell'operazione;
 - (iii) abbiano in essere, o abbiano avuto in passato, relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con: (a) la Società o la controparte dell'operazione; (b) con i soggetti che controllano la Società o la controparte dell'operazione; (c) le società controllate dalla Società o dalla controparte dell'operazione e le società soggette a comune controllo con la Società o con la controparte dell'operazione; e/o (d) gli amministratori delle società indicate nelle precedenti lettere (a), (b) e (c), nella misura in cui dette relazioni presenti o passate siano suscettibili poterne comprometterne l'indipendenza e l'autonomia di giudizio; ovvero
 - (iv) siano soci o amministratori di una società o di un'entità connessa alla società incaricata della revisione contabile della Società.
- 4.8. L'esperto indipendente selezionato, prima del conferimento del relativo mandato, dovrà

dichiarare la propria indipendenza, indicando le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di cui al Paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del regolamento CONSOB motivando le eventuali ragioni per le quali tali relazioni non rilevano ai fini del giudizio sull'indipendenza nonché ogni altra informazione utile per valutarne l'indipendenza.

5. ESENZIONI

Il Regolamento CONSOB e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate: I) di cui ai successivi Paragrafi 5.1, 5.4 (a) e (b), 5.5 e 5.6, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 - commi, rispettivamente, 2, 1, 1-bis e 4 - del Regolamento CONSOB, e II) di cui ai successivi Paragrafi 5.2, 5.3, 5.4, (i) e (ii), nonché 5.6 e 5.7, ai sensi di quanto consentito dall'art. 13 - commi, rispettivamente, 3, 4 e 6 - del Regolamento Consob.

5.1. Operazioni di Importo Esiguo

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano in presenza di Operazioni di Importo Esiguo.

5.2. Particolari tipologie di operazioni infragruppo

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società. Restano fermi, in tal caso, gli obblighi di informazione previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB.

5.3. Operazioni Ordinarie

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni Ordinarie, fermo restando che, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, e fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 6 del Regolamento CONSOB:

- (i) la Società comunicherà a CONSOB e, a cura della Funzione Parti Correlate, agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, del Regolamento CONSOB, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un'Operazione Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- (ii) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente Paragrafo.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di informazione previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB.

L'esenzione di cui al presente Paragrafo non troverà applicazione con riguardo a Operazioni

Ordinarie con il soggetto che Controlla la Società.

Gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi della precedente lettera (i) del presente Paragrafo 5.3, verificano senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Operazioni Ordinarie.

5.4. Piani di compensi e remunerazioni

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle deliberazioni:

- (a) di cui all'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato, e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;
- (b) di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, le disposizioni della presente Procedura non si applicano, altresì:

- (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (ii) alle deliberazioni - diverse da quelle di cui ai precedenti punti (a) e (b) - in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
 - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

5.5. Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

La presente Procedura non si applica alle operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
- (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni

proporzionale;

- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

5.6. Istruzioni impartite da Autorità

Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CONSOB, la presente Procedura non si applica alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5.7. Situazioni di urgenza

Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CONSOB, in quanto applicabile, e la competenza del consiglio di amministrazione nei casi di cui al Paragrafo 6.2 (a), nei casi in cui l'Operazione con Parti Correlate non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata e sempreché lo statuto della Società lo consenta, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate che siano approvate in situazioni di urgenza, a condizione che i presidi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento CONSOB siano rispettati.

5.8. Informativa periodica sulle Operazioni con Parti Correlate oggetto di esenzione

Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 5.3 (i) in relazione alle Operazioni Ordinarie, la Funzione Parti Correlate informa almeno annualmente gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza con riferimento alle quali è stata constatata la ricorrenza di uno dei casi di esenzione di cui ai Paragrafi da 5.1 a 5.7 che precedono.

6. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1. Operazioni di Minore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato, che si esprime in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni (tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato). Nei casi in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia, per qualunque ragione, ivi inclusi i casi di cui all'art. 2391, primo comma, seconda parte, del Codice Civile, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione delle relative delibere, pur essendo la loro presenza computata ai fini del quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo Statuto e fermo restando che i medesimi potranno partecipare alla discussione nel corso della riunione.
- (b) Il presidente del consiglio di amministrazione e/o l'amministratore delegato della Società assicurano che i componenti del Comitato ricevano tempestivamente, via email o con altra

modalità elettronica prevista dalla Società, ovvero via telefax, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni definite standard o equivalenti, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione, il presidente o l'amministratore delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri e ai componenti il collegio sindacale, via email o con altra modalità elettronica prevista dalla Società, ovvero via telefax.

- (c) Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società s'impegni a darvi esecuzione.
- (d) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (e) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- (f) Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 6 del Regolamento CONSOB, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul proprio sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato (o degli altri soggetti indicati al precedente Paragrafo 4.4), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del Comitato (o degli altri soggetti indicati al precedente Paragrafo 4.4) sono allegati al documento.

6.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione delle relative delibere, pur essendo la loro presenza computata ai fini del quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto e fermo restando che i medesimi potranno partecipare alla discussione nel corso della riunione.
- (b) Il Comitato è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete e aggiornate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dal precedente Paragrafo 6.1(b), con facoltà di chiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Comitato può delegare, a tale scopo, uno o più dei suoi componenti. Al Comitato si applicano, mutatis mutandis, i precedenti Paragrafi 6.1(c) e 6.1(d).
- (c) Il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
 - (i) previo parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento

dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato); ovvero

- (ii) con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti Non Correlati presenti in consiglio (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di statuto).
- (d) Anche in presenza di parere non favorevole del Comitato, ovvero, a seconda dei casi, di voto contrario della maggioranza degli Amministratori Indipendenti Non Correlati, il consiglio di amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza qualora: (i) se consentito dallo statuto della Società, l'assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'operazione; (ii) a condizione che i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei suddetti Soci Non Correlati. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto che siano intervenuti sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno, ovvero a dichiararne per iscritto l'assenza.
- (e) Nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB, la Società mette a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 al Regolamento CONSOB medesimo.

6.3. Operazioni di competenza assembleare

- (a) Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, mutatis mutandis, le medesime procedure indicate nei precedenti Paragrafi 6.1 e 6.2, distinguendo a seconda che si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza. In tale caso di competenza assembleare, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in sede di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea.
- (b) Le proposte di deliberazioni relative a Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del Comitato o dei soggetti indicati al precedente Paragrafo 4.4. In tal caso, il consiglio di amministrazione non potrà dare attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o compiere gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora - fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria - le deliberazioni in parola non siano approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto che siano intervenuti sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno, ovvero a dichiararne per iscritto l'assenza.
- (c) Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del

Regolamento CONSOB (ove applicabile), le Operazioni con Parti Correlate possono essere attuate in deroga a quanto previsto nelle lettere (a) e (b) che precedono, a condizione che, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare, siano messe a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti:

- (i) una relazione del consiglio di amministrazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza; e
- (ii) una relazione del collegio sindacale, contenente la valutazione dell'organo di controllo in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza, fermo restando che in caso di valutazione negativa troverà applicazione la precedente lettera (b) del presente Paragrafo. Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

6.4. Delibere quadro

- (a) Il consiglio di amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso di cui alla precedente lettera (a), fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 5:
 - (i) le disposizioni dei precedenti Paragrafi 6.1 e 6.2 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - (ii) le disposizioni dei precedenti articoli 6.1 e 6.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
 - (iii) con cadenza trimestrale, il presidente o l'amministratore delegato informano il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro;
 - (iv) qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione superi la soglia di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza", la

Società mette a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento CONSOB, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 al Regolamento CONSOB medesimo.

6.5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate

- (a) La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate e che siano preventivamente esaminate dal consiglio di amministrazione o da un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società, fermo restando che quanto previsto dal precedente Articolo 5 si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla precedente lettera (a), le Società Controllate informano tempestivamente l'amministratore delegato della Società e la Funzione Parti Correlate delle Operazioni con Parti Correlate che intendono approvare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.

7. COMUNICAZIONI

- (a) Le Parti Correlate della Società, incluso il soggetto che Controlla la Società medesima, comunicano tempestivamente alla Funzione Parti Correlate le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento CONSOB e dalla Procedura.
- (b) Fermi restando la pubblicazione della presente Procedura sul sito internet della Società e quanto ulteriormente previsto dal Regolamento Consob, la Funzione Parti Correlate, con l'ausilio delle strutture che fanno capo ai relativi componenti, provvede a trasmettere copia aggiornata della Procedura, oltre che al soggetto Controllante la Società, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché agli altri dirigenti della Società diversi da questi ultimi, alle Società Controllate, alle Società Collegate ed alle Joint Venture.
- (c) Le Società Controllate, le Società Collegate e le Joint Venture comunicano tempestivamente alla Funzione Parti Correlate eventuali atti di disposizione o di acquisto di partecipazioni in altre società che determinino una variazione del loro rispettivo perimetro di consolidamento e/o l'acquisto o la perdita di un'influenza Notevole.
- (d) L'amministratore delegato, anche tramite suoi delegati, e le strutture aziendali competenti così come, in particolare, le Società Controllate assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate e concluse ai sensi della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

- (a) In caso di modifica delle disposizioni del TUF e/o del Regolamento Emittenti e/o del Regolamento CONSOB, i riferimenti agli articoli degli stessi contenuti nella presente

Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, alle disposizioni modificate.

- (b) Ove per effetto di modifiche alla normativa di legge o regolamentare il contenuto di uno o più articoli contenuti nella presente Procedura dovesse divenire contrario alla disciplina applicabile, dovranno intendersi automaticamente sostituiti.
- (c) Il consiglio di amministrazione, con il supporto della Funzione Parti Correlate, valuta con cadenza almeno biennale se procedere ad una revisione della Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle informazioni ricevute ai sensi del Paragrafo 5.8 e del Paragrafo 5.3 (i), degli esiti delle verifiche condotte ai sensi del Paragrafo 5.3, ultimo alinea, e, in generale, dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Ogni modifica viene approvata con il previo parere favorevole del Comitato.

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Parti Correlate

Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
 - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società

collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con Parti Correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]

2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con Responsabilità Strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti Familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].